

REGOLAMENTO n. 4/96 del 19/03/1996 Nuovo regolamento di esecuzione della  
Legge Regionale n. 56 del 10/09/1993 "Nuove norme in materia di promozione  
culturale"

PARTE I TITOLO 2° DELLA LEGGE

Art. 1

1. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali, istituito dall'art. 5 della legge, può nominare all'interno del Comitato medesimo un vice-presidente che lo sostituisce, in caso di sua mancanza o impedimento.
2. Il Comitato può formare tra i propri membri gruppi di lavoro, coordinati dal componente più anziano, per l'esame preliminare di questioni settoriali o di particolare complessità. Le riunioni di detti gruppi danno titolo al trattamento di cui all'art. 9.2 della legge.

PARTE II TITOLO 3° DELLA LEGGE

Art. 2

1. Per la formazione del piano di interventi diretti di cui all'art. 10 della legge, il competente Ufficio del Servizio Promozione Culturale sottopone al Comitato, per l'elaborazione del programma di massima ed in ciascuna delle categorie dalla lett. a) alla lett. l), l'elenco separato delle proposte autonome del Servizio, delle iniziative suggerite dal Comitato, e dei progetti ricevuti ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo.
2. In ciascuna delle tre categorie anzidette il Comitato valuta prioritariamente le iniziative costituenti completamente di fasi già svolte o attività continuative in corso.
3. Eccetto i casi in cui l'attività sia istituzionalmente propria della Regione, la realizzazione delle iniziative può essere affidata al proponente.
4. All'affidatario va erogato in acconto il 50% dell'intervento finanziario regionale. Il saldo è disposto con propria ordinanza dal Dirigente del Servizio Promozione Culturale nei modi e nei tempi previsti dai commi 3 e 4 del successivo art. 5.

PARTE III TITOLO 4° DELLA LEGGE

Art. 3

1. Le istanze per il riconoscimento d'interesse regionale ai fini del Titolo 4° della legge, devono essere corredate, a prova dei requisiti prescritti, dalla seguente documentazione: a) relazione sull'attività svolta in un triennio solare o in tre consecutive stagioni di attività precedenti la domanda;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, da cui risulti la legale costituzione in qualsiasi data purché anteriore alla domanda;

c) bilanci degli esercizi relativi agli anni sub a), sottoscritti dal legale rappresentante e debitamente approvati dagli organi sociali se previsti;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal responsabile legale del soggetto proponente, attestante l'osservanza delle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale per il personale impegnato.

2. Il richiedente può omettere di presentare i documenti che siano già in possesso del Servizio Promozione Culturale, facendo riferimento alla pratica cui sono stati allegati.

3. La mancanza o irregolarità della documentazione di cui al precedente comma 1, comporta l'esclusione d'ufficio dell'istanza.

4. Non sono ammessi a proporre domande per il Titolo 40 della legge gli enti locali. Le Università e le istituzioni scolastiche pubbliche possono proporre progetti solo per il Titolo 3° e, tramite l'ente locale, per il Titolo 5°.

#### Art. 4

1. La valutazione dell'iniziativa ai fini dell'art. 13 della legge è fatta di regola avendo riguardo alla sua globalità. Se essa è scomponibile in eventi organizzativamente e contabilmente distinti ancorché connessi, la valutazione può avvenire autonomamente per ciascuno di essi.

2. I parametri di valutazione stabiliti dal medesimo articolo sono raggruppati per genere nel modo seguente:

-parametri relativi alla capacità di promuovere un utile sviluppo, valutabili da 1 a 10 punti ciascuno (disponibilità totale punti della categoria: 50):

lett. "f)" (solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi innovativi nei vari campi della cultura e dello spettacolo);

lett. "h)" (collegamento operativo con istituzioni culturali in campo europeo od internazionale)

lett. "i)" (conformità dell'attività agli obiettivi prioritari della programmazione regionale);

lett. "m)"(produttività culturale dell'attività rispetto ai costi);

lett. "o)"(operatività nelle zone interne e disagiate del territorio regionale); -parametri relativi all'ampiezza degli effetti prevedibili, valutabili da 1 a 7 punti ciascuno (disponibilità totale punti della categoria: 21);

lett. "c)" (risonanza e diffusione dell'attività in ambito regionale e nazionale, evincibile attraverso l'esibizione di articoli di stampa, recensioni critiche, ovvero altre generali attestazioni di qualità professionale);

lett. "e)" (adeguata attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo);

lett. "g"(operatività sul territorio regionale e nazionale, anche al di fuori della sede abituale dell'istituzione); -parametri relativi alle potenzialità operative, valutabili da 1 a 5 punti ciascuno (disponibilità totale punti della categoria: 25);

lett. "a)"(numero complessivo dei soggetti che collaborano alla realizzazione dell'iniziativa in forma stabile o temporanea o dimostrata consistenza di adeguata struttura operativa fondata su attività spontanea);

lett. "b)" (numero degli anni di attività svolta oltre il triennio minimo di cui all'art. 12.1.a della legge);

lett. "d)" (concorso proporzionalmente significativo di altri soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione dei programmi proposti);

lett. "l)" (prosecuzione di attività programmate su base pluriennale);

lett. "n)" (presenza di qualificata direzione artistica o scientifica). È cura degli istanti produrre ogni elemento utile ai fini della predetta valutazione.

3. Il riconoscimento dell'interesse regionale ai sensi dell'art. 12.1 della legge non può essere dato se il punteggio complessivo di valutazione risultante dalla somma dei punti attribuiti per ciascuna delle voci indicate al precedente comma è inferiore a punti 33. Ai fini del 2° comma dell'art. 14 della legge, i punteggi complessivi predetti sono raggruppati in tre fasce di eguale ampiezza, ed il contributo da concedersi è pari alle seguenti percentuali del totale delle previsioni di spesa ammesse: - fascia da punti 1 a punti 32 compresi: nessun contributo; - fascia da punti 33 a punti 64 compresi: aliquota risultante dal prodotto del punteggio per il coefficiente 0,77, arrotondata all'unità; - fascia da punti 65 a punti 96 compresi: aliquota del 50%.

4. Non sono valutabili per la determinazione del contributo gli oneri per passività provenienti da disavanzi di gestione di esercizi precedenti. Le spese di gestione e quelle generali sono valutate al 25% del costo dell'attività e della manifestazione.

## Art. 5

1. Su segnalazione dell'Ufficio istruttore o proposta del Comitato le previsioni di spesa ritenute sproporzionate rispetto alla natura del progetto possono essere motivatamente ridotte.

2. Le assegnazioni di contributo sono disposte a titolo provvisorio sino ad esaurimento dei fondi destinati al Titolo 40 secondo l'ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine decrescente d'importo. Qualora taluno dei beneficiari decada o rinunci, il Dirigente del Servizio Promozione Culturale con propria Ordinanza assegna le somme liberatesi ad altre iniziative graduate, nei limiti della percentuale ad esse applicabile e secondo l'ordine predetto.

3. La concessione del contributo disposta in esecuzione del 3° comma dell'art. 14 della legge è a titolo provvisorio. Il beneficiario è tenuto a presentare, entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, a pena di decadenza dall'assegnazione, dettagliato rendiconto delle entrate ed uscite verificatesi, munito degli estremi di approvazione dei competenti organi sociali. Le relative carte contabili devono essere conservate, a disposizione della Regione, per ogni verifica e per almeno 5 anni, presso il domicilio fiscale del beneficiario. L'Ufficio istruttore ha facoltà di

chiedere documenti e dichiarazioni a sanatoria o integrazione, assegnando un termine perentorio non superiore a giorni trenta che interrompe il termine di liquidazione indicato al comma seguente.

4. La liquidazione definitiva del contributo avviene entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto. Il contributo è confermato nell'importo provvisorio e si procede alla erogazione del 70% a saldo se il rendiconto dimostri spese ammissibili non inferiori al 90% del preventivo ammesso. Ove il rendiconto esponga spese ammissibili inferiori al predetto limite, il contributo è definitivamente liquidato applicando al rendiconto medesimo la percentuale corrispondente al punteggio di valutazione attribuito all'iniziativa. In ogni caso il contributo definitivo deve liquidarsi in misura non eccedente il disavanzo dell'iniziativa.

5. Nel caso in cui l'acconto del 30%, già erogato, risulti in tutto o in parte non spettante, l'ufficio istruttore promuove il recupero anche mediante compensazione.

#### PARTE IV TITOLO 5° DELLA LEGGE

##### Art. 6

1. Le proposte di cui al Titolo 5° della legge devono essere avanzate dall'ente locale che ne assume responsabilità organizzativa e finanziaria: quando esse provengano da una pluralità di enti, l'istanza deve dichiarare nei confronti di quale di essi, per conto di tutti, la Regione dovrà adottare gli occorrenti provvedimenti, restando estranea ai rapporti fra detto capofila e gli altri partecipanti.

2. Il capo dell'amministrazione titolare dell'iniziativa deve presentare la proposta di cui all'art. 19 della legge con espresso impegno ad assumere, in caso di accoglimento della stessa, tutti gli oneri ivi previsti.

##### Art. 7

1. Il piano di cui al 3° comma dell'art. 19 della legge riconosce priorità ai progetti che presentino:

- utilizzo dell'associazionismo locale;
- ampiezza di coordinamento istituzionale e territoriale;
- valorizzazione di peculiarità o tradizioni culturali;
- continuità o ciclicità di svolgimento;
- realizzazione in aree interne o carenti di servizi culturali.

2. Nessun Ente può vedersi accolte più proposte se ve ne siano di accoglibili nel territorio di competenza di altri Centri Servizi Culturali nei quali non ne è stata accolta alcuna.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime il proprio parere sul piano proposto dalla Conferenza di cui al 3° comma dell'art. 19.

##### Art. 8

1. Il concorso finanziario regionale non può superare il 50% della spesa ammessa.
2. Le somme assegnate sono erogate nel modo seguente, tramite il Centro Servizi Culturali territorialmente competente per l'ente titolare dell'iniziativa:
  - per il 50% a titolo di acconto, entro 15 giorni dalla disponibilità del relativo accredito sul conto del funzionario delegato del Centro, ai sensi del 1° comma dell'art. 20 della legge;
  - per il 50% a saldo, entro 45 giorni dall'acquisizione del conto consuntivo dell'attività ammessa a finanziamento, che deve, pena decadenza, essere presentato entro 180 giorni dal termine dell'attività.
3. L'ordinanza di liquidazione è predisposta dal Centro ed emessa dal Dirigente del Servizio Promozione Culturale.
4. L'entità del contributo assegnato è confermata nell'importo iniziale se il consuntivo espone spese ammissibili non inferiori al 90% del preventivo ammesso.
5. Se la spesa risulta inferiore al predetto limite, il contributo è liquidato in percentuale.

## PARTE V TITOLO 6° DELLA LEGGE

### Art. 9

1. Il Consiglio Regionale, con il presente regolamento, dà attuazione alle disposizioni di cui al Titolo VI della L.R. n. 56/93.

### Art. 10 Sezione speciale della FIRA

1. La FIRA istituisce, ai sensi dell'art. 21 della legge menzionata, una sezione speciale finalizzata a regolare la propria attività per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa legge regionale.

### Art. 11 Soggetti Beneficiari

1. La sezione speciale della FIRA interviene, con i fondi provenienti dall'art. 14 della convenzione, ricorrente tra la Regione Abruzzo ed il pool del proprio servizio di tesoreria, in favore dei soggetti beneficiari, nello stesso anno, di provvidenze derivanti da leggi regionali in materia di cultura.

### Art. 12 Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili annualmente sono ripartite per canali di intervento nel modo seguente, secondo l'art. 22 della legge:

-il 30% alla lett. a)

-il 60% alla lett. b)

-il 100% alla lett. c)

### Art. 13 Modalità e criteri di intervento

1. La sezione speciale della FIRA esamina le richieste in ordine cronologico, riservando il 60% delle disponibilità attribuite a quelle relative alle lettere a) e b), di cui al precedente articolo, e riguardanti attività di produzione culturale.

2. Per le sponsorizzazioni, previste dalla lett. c) dell'art. 22 della legge, la FIRA opera secondo le indicazioni deliberate dalla Giunta Regionale, sulla base del piano formulato dal Comitato Tecnico Scientifico per le attività culturali.

#### Art. 14 Attribuzioni fondi alla FIRA

1. All'atto del rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede ad attribuire alla FIRA i fondi annualmente disponibili per attività culturali, nonché a stabilirne la quota, in percentuale, a favore della FIRA per il funzionamento della sezione speciale per la cultura.

### PARTE VI TITOLO 7° DELLA LEGGE

#### Art. 15

1. In base alle proposte di ammissione e valutazione fatte in esecuzione delle norme che precedono, e tenendo conto dello stanziamento iscritto per l'esercizio al competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il Comitato propone il riparto fra i Titoli 3°, 4° e 5° della legge, ai fini del piano annuale previsto dalla lett. b) del 2° comma dell'art. 4 della legge.

2. I fondi resisi comunque disponibili, ad eccezione di quanto previsto dal 2° comma del precedente art. 5, possono essere utilizzati dalla Giunta Regionale, sentito il C.T.S., per le iniziative di cui al Titolo III della legge.

#### Art. 16

1. I controlli di cui all'art. 25 della legge, sono effettuati congiuntamente da un funzionario del Servizio Promozione Culturale e da un funzionario del Servizio Ragioneria su disposizione della Giunta Regionale.

#### Art. 17

1 Il precedente regolamento, approvato con provvedimento consiliare n. 97/7 del 22.4.94 - B.U.R.A n. 27/1994-è abrogato.

#### Art. 18 Pubblicazione

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Dato a L'Aquila, addì 19 marzo 1996